



C.da RUSSO snc -87075 Trebisacce (CS)-Tel. 0981 51003 - Fax 09811989911 www.itsfilangieri.gov.it E-mail:
CSTD05000L@istruzione.it Pec: cstd05000L@pec.istruzione.it C.F. 81000610782 – C.U.U.:UFCASF

Allegato 5

Al Personale in servizio
nelle scuole dell'Istituto
Personale docente
Personale ATA
LORO SEDI

Agli alunni delle scuole dell'Istituto
LORO SEDI

Al D.S.G.A.
SEDE

Oggetto : Applicazione Legge 8 novembre 2013 n.128 di conversione, con modificazioni, del Decreto Legge 12 settembre 2013, n. 104 (Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca). **Divieto di Fumo esteso alle aree all'aperto di pertinenza delle istituzioni scolastiche statali e paritarie.**

Come è noto, con l'entrata in vigore delle disposizioni esecutive dell'articolo 51 della Legge n. 3/2003, dal 10 gennaio 2005 si fa divieto di fumare in tutti i luoghi pubblici e in quelli privati aperti ad utenti o al pubblico.

La normativa sopra richiamata, ai sensi della circolare del Ministero della Salute del 17 dicembre 2004, pubblicata sulla G.U. n. 30 del 23 dicembre 2004, " persegue il fine primario della tutela della salute dei non fumatori, con l'obiettivo della massima estensione possibile del divieto di fumare che, come tale, deve essere ritenuto di portata generale".

Per le istituzioni scolastiche il divieto era già vigente ai sensi dell'art. 1 della Legge n. 584/1975 e della Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 dicembre 1995, quest'ultima, in particolare, ha individuato i **locali scolastici nei quali è operante tale divieto: aule, corridoi, segreterie, biblioteche, sale di lettura, bagni, etc....**

Orbene, ai sensi della Legge 8 novembre 2013 n.128 di conversione, con modificazioni, del Decreto Legge 12 settembre 2013, n. 104 (Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca), entrata in vigore in

data 12/11/2013, la legge n. 3/2003 è stata integrata dalle disposizioni dell'art. 4 del suddetto decreto che così recita :

Decreto legge n. 104/2013 - art. 4 (Tutela della salute nelle scuole)

"1. All'articolo 51 della legge 16 gennaio 2003. n. 3, dopo il comma 1 e' inserito il seguente: "1-bis. **Il divieto di cui al comma 1 e'**

esteso anche alle aree all'aperto di pertinenza delle istituzioni

((del sistema educativo di istruzione e di formazione))."

((1-bis. Il personale delle istituzioni del sistema educativo di istruzione e di formazione incaricato dal dirigente, a norma dell'articolo 4, lettera b), della direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 14 dicembre 1995, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 11 del 15 gennaio 1996, quale preposto all'applicazione

del divieto non può rifiutare l'incarico. Le istituzioni

scolastiche, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, attivano incontri

degli studenti con esperti delle aziende sanitarie locali del territorio sull'educazione alla salute e sui rischi derivanti dal

fumo)).

2. E' vietato l'utilizzo delle sigarette elettroniche nei locali chiusi **((e nelle aree all'aperto di pertinenza))** delle istituzioni **((del sistema educativo di istruzione e di formazione))**, comprese le

sezioni di scuole operanti presso le comunità di recupero e gli istituti penali per i minorenni, nonché presso i centri per

l'impiego e i centri di formazione professionale.

3. Chiunque violi il divieto di utilizzo delle sigarette elettroniche di cui al comma 2 e' soggetto alle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 7 della legge 11 novembre 1975, n. 584, e successive modificazioni.

((4. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie previste

dal comma 3 sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnati allo stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. I proventi medesimi sono destinati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, d'intesa, ove necessario, con gli altri Ministeri interessati, alle singole istituzioni che hanno contestato le violazioni, per essere successivamente utilizzati per la realizzazione di attività formative finalizzate all'educazione alla salute))....."

Non può sfuggire che il divieto in questione, fermi restando i profili precettivi e vincolanti delle norme, nell'ambito delle istituzioni scolastiche acquista ulteriore significato e valenza in quanto intimamente connesso con la funzione propria della scuola di promozione della crescita umana, civile e culturale delle giovani generazioni.

Le SS.LL. sono invitate a garantire la scrupolosa osservanza ed il puntuale rispetto delle prescrizioni previste .

Il Dirigente Scolastico

Roberta Boffoli

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione Digitale e normativa connessa